



Comune di San Marcello Piteglio  
(Provincia di Pistoia)

# REGOLAMENTO

PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER  
L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE  
(D.lgs 15.12.1997 n° 466)

Approvato con atto del C.C. n. 84 del 31/07/2018



## INDICE GENERALE

- Art. 1. Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2. Il Funzionario addetto al canone
- Art. 3. Occupazioni in genere di spazi e aree pubbliche
- Art. 4. Occupazioni abusive
- Art. 5. Occupazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche
- Art. 6. Domanda di occupazione
- Art. 7. Ufficio comunale competente
- Art. 8. Istruttoria della domanda
- Art. 9. Contenuto e rilascio della domanda
- Art. 10. Obblighi del concessionario
- Art. 11. Decadenza della concessione
- Art. 12. Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 13. Rinnovo, disdetta e subentro della concessione
- Art. 14. Istituzione ed oggetto del canone di concessione
- Art. 15. Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 16. Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 17. Classificazione delle strade
- Art. 18. Durata delle occupazioni
- Art. 19. Modalità di applicazione del canone
- Art. 20. Passi Carrabili
- Art. 21. Soggetto passivo
- Art. 22. Agevolazioni per le occupazioni temporanee
- Art. 23. Agevolazioni per le occupazioni permanenti
- Art. 24. Maggiorazioni per le occupazioni permanenti
- Art. 25. Esenzioni
- Art. 26. Accertamento
- Art. 27. Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 28. Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 29. Penalità, indennità, sanzioni
- Art. 30. Definizione agevolata della penale
- Art. 31. Riscossione coattiva
- Art. 32. Contenzioso
- Art. 33. Disposizioni finali e transitorie

- ALLEGATO "A"

- Classificazione delle strade e aree pubbliche del territorio comunale



### **Art. 1 Ambito e finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, sia di fatto che costituita nei modi e termini di legge.

3. Tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati nel vigente RU ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.

4. Ai fini del presente regolamento, si definisce :

- a) "occupazione" : l'utilizzazione di spazi ed aree pubbliche, con o senza autorizzazione ;
- b) "concessione e autorizzazione" : l'atto amministrativo che autorizza l'occupazione, stabilisce i diritti e gli obblighi e determina il canone ;
- c) "uso comune" : la fattispecie di più soggetti beneficiari dell'occupazione e contitolari della concessione ;
- d) "occupazione temporanea" : l'occupazione autorizzata, per un periodo occasionale, inferiore all'anno, in base ad una concessione con effetto temporaneo ;
- e) "occupazione permanente" : l'occupazione autorizzata, in base ad una concessione con effetto permanente, per l'intero anno e per un massimo complessivo di dieci anni, per concessioni di aree mercatali rilasciate a titolari di posteggio fisso, produttori e non produttori, nonché a titolari di concessione permanente ;
- f) "canone" : la somma dovuta per l'occupazione autorizzata di spazi ed aree pubbliche, in base all'art.63, comma 1 del D.Lgs. 15/12/1997 n° 446 ;
- g) "indennità" : la somma dovuta per l'occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche, in base all'art.63, comma 2, lettera g) del d.Lgs. 15/12/1997 n° 446 ;
- h) "tariffa" : la tabella delle misure unitarie per la determinazione del canone.

### **Art. 2 Il Funzionario addetto al canone**

E' funzionario responsabile della gestione del canone il funzionario nominato con Decreto del Sindaco.

### **Art. 3 Occupazione in genere di spazi e aree pubbliche**

1. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, è subordinata ad apposita preventiva concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

3. Le occupazioni possono essere permanenti o temporanee:

a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno e, comunque, non superiore a 29 anni, come disposto dall'art. 27, comma 5, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni. Le frazioni di anno solare, ai fini della determinazione del Canone, sono computate per intero.

b) Sono temporanee le occupazioni che comportano o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a seguito del rilascio di un atto di autorizzazione o concessione, ed aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con le



stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse. Qualora le occupazioni temporanee a seguito di proroga comportino una occupazione che di fatto si protragga oltre l'anno solare, la tariffa applicabile è comunque quella prevista per le occupazioni temporanee.

4. Ai fini dell'applicazione del canone, sono considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

5. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

#### **Art. 4 Occupazioni abusive**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazione revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono infine considerate abusive le occupazioni sia permanenti che temporanee per le quali, pur in presenza di regolare atto di concessione o autorizzazione, non venga effettuato il pagamento del canone per l'anno corrente, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, fatti salvi i casi di rateizzazione concessa dall'ufficio. Alle suddette occupazioni, oltre all'applicazione del regime sanzionatorio previsto per le occupazioni abusive, se ne dispone, con apposita ordinanza, la decadenza del titolo autorizzatorio o concessorio.

2. Si considerano occupazioni abusive:

- a. permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile
- b. temporanee quelle effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

3. L'occupazione abusiva può anche essere desunta dal contenuto di atti emessi dalla Pubblica Amministrazione. Ai responsabili delle occupazioni abusive è notificato da parte dell'ufficio competente del Comune un atto di diffida con assegnazione di un termine non superiore a 15 giorni per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

#### **Art. 5 Occupazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche**

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del Decreto Legislativo n. 114 del 31/08/1998, e dalla L.R. 28/2005 art. 29, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

2. I soggetti in possesso di autorizzazione al Commercio su aree pubbliche che esercitano il commercio in forma itinerante possono sostare sull'area pubblica solo il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo e non sono obbligati pertanto a richiedere la concessione per l'occupazione di area pubblica né al pagamento del relativo canone..

#### **Art. 6 Domanda di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui ai precedenti articoli, deve



preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione in carta legale ( fatti salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dalla legge), deve contenere:

a. elementi identificativi del titolare compreso l'indirizzo della residenza anagrafica o della sede sociale.

Dovrà essere specificato se il concessionario agisce in qualità di legale rappresentante di società o associazione di fatto indicando quindi il nominativo della società o dell'associazione stessa; dovrà inoltre essere indicato l'eventuale coobbligato nel caso previsto ove, caso di occupazioni permanenti di carattere stabile, le concessioni e le autorizzazioni siano rilasciate solo al proprietario della struttura con la quale si effettua l'occupazione. In questo caso il soggetto autorizzato può, contestualmente alla richiesta, indicare un altro soggetto occupante di fatto al quale riferire, quale coobbligato, il pagamento del canone;

b. codice fiscale o partita I.V.A.;

c. indirizzo di recapito se diverso da quello di cui al punto a);

d. tipologia dell'occupazione, ubicazione, consistenza espressa nell'entità prevista per la fattispecie considerata;

e. durata dell'occupazione, con l'indicazione del termine iniziale e finale;

f. prescrizioni particolari per la realizzazione dell'occupazione, in specie per l'impossibilità di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno di formale esplicita autorizzazione, prevedendo, in ogni modo, prestazione di apposita cauzione, da parte del concessionario, a garanzia di eventuali lavori di risistemazione o riadattamento del terreno;

g. espressa riserva che il soggetto incaricato al rilascio di titolo concessorio, non assume nessuna responsabilità per violazione di diritti di terzi a seguito dell'occupazione;

h. presa d'atto che il concessionario ha dichiarato di avere preso visione di tutti gli obblighi e condizioni riportati nel presente regolamento. Al provvedimento, salvo che non si tratti di sostituzione prevista dalla legge di precedente concessione o autorizzazione, è allegato, quale parte integrante, il prospetto di determinazione del Canone, con esplicitamente stabilite modalità e scadenze di pagamento, ovvero i termini entro i quali presentare il rinnovo e le condizioni in caso di temporanea.

i. l'impegno a sostenere le spese di sopralluogo determinate dall'A.C., se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori urgenti ed improrogabili al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzatorio o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione, all'ufficio competente e al Comando di Polizia Municipale. In caso di valutazione negativa della procedura d'urgenza, sarà applicato il canone con la maggior tariffa prevista per le occupazioni temporanee generiche e relativi interessi legali con decorrenza dal giorno di inizio dell'occupazione e fino all'emissione dell'atto a sanatoria; i due periodi saranno soggetti ad autonome imposizioni ai fini dei diritti di istruttoria e del canone. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto dispone al riguardo il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

5. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti, per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, parti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.



6. Le occupazioni temporanee di cui all'art. 5 commi 1 e 2, non sono tenute alla presentazione di istanza di concessione di suolo pubblico in quanto disciplinate dal D.L. 114/94 e dalla L.R. 28/2005 e ss.mm e soggette pertanto a diversa modalità autorizzativa.

7. Per particolari tipi di occupazione esenti dal canone di cui all'art. 14, la Giunta comunale, con proprio provvedimento, può stabilire l'esonero dalla richiesta di concessione.

#### **Art. 7 Ufficio comunale competente**

La richiesta di occupazione di cui all'art. 6 deve essere presentata all'Area B – Programmazione strategica, Bilancio e Tributi, se riguardante le occupazioni permanenti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), ovvero all'Area E - Urbanistica, Cura del Territorio, Patrimonio, se riguardante le occupazioni temporanee di cui alla lett. b) del citato articolo.

#### **Art. 8 Istruttoria della domanda**

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune come risultante dal protocollo generale. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni o pareri comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

#### **Art. 9 Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 6;
- b) le condizioni di carattere tecnico amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento;

3. La concessione viene sempre accordata alle seguenti condizioni:

- a) a termine, per la durata massima di anni 29
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere dallo stesso effettuate;
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove condizioni.

4. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni), è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.



5. Qualora la concessione comporti la stipula di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
6. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
7. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
8. Nel caso di occupazioni che debbano essere precedute da lavori di scavo o di altro genere, comportanti la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o della autorizzazione o da cui possano derivare danni al demanio comunale o a terzi, o infine in particolari circostanze che lo giustifichino, il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale in denaro, infruttifero, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento. Tale deposito è determinato nella misura di seguito indicata:
  - a) AREE COMUNALI STERRATE: non prevista la costituzione del deposito cauzionale;
  - b) AREE COMUNALI ASFALTATE: € 20,00 al mq.;
  - c) AREE COMUNALI PAVIMENTATE (piastroni, porfido, cemento, etc): € 100,00 al mq. anche nei casi in cui la pavimentazione sia in mediocre stato di manutenzione.
9. In luogo della cauzione di cui al punto precedente potrà essere presentata presso il competente ufficio comunale, polizza assicurativa di responsabilità civile ad escussione immediata a garanzia della copertura di eventuali danni materiali ai beni patrimoniali del Comune;
10. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione/autorizzazione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

Non è necessaria la costituzione del deposito cauzionale nei seguenti casi:

  - a) qualora l'importo del deposito cauzionale sia inferiore a € 25,00;
  - b) qualora particolari ragioni di opportunità e/o di interesse pubblico, da motivare, giustifichino l'esonero della costituzione del deposito anzidetto.
11. Le tariffe sopra riportate dovranno essere aggiornate annualmente secondo le variazioni ISTAT.

#### **Art. 10 Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese utilizzando eventualmente la cauzione prevista dall'art. 9;
  - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
  - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
  - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
  - e) versamento del canone alle scadenze previste;
  - f) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
2. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardanti aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30/04/92 nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione



(D.P.R. 16/12/1992 nr. 495 e successive modificazioni ed integrazioni ) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### **Art. 11 Decadenza della concessione**

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
- d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento della concessione, nel caso di occupazione permanente, nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.

2. La decadenza non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

#### **Art. 12 Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto senza interessi né indennità alcuna.

3. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca di concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto in caso di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

#### **Art. 13 Rinnovo , disdetta e subentro della concessione**

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la data del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve richiedere almeno 10 giorni prima della scadenza, la proroga al comune mediante integrazione della domanda originaria e della relativa autorizzazione, indicando la durata per la quale viene richiesta al proroga stessa e i motivi della richiesta.

4. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

5. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita comunicazione di subentro indicando gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo.

6. Il subentrante relativamente alle occupazioni di carattere permanente è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.



7. Il subentrante delle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di sub-ingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

#### **Art. 14 Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

1. L'occupazione sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge. In assenza di titolo costitutivo l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed è quindi sottoposta a canone, quanto vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. Il canone di concessione di cui al presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

#### **Art. 15 Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
2. Le tariffe relative alle varie tipologie di occupazione sono approvate dalla Giunta Comunale.
3. Le misure della tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,10 a mq.

#### **Art. 16 Tariffe per l'occupazione di spazi e aree pubbliche**

1. Le occupazioni di cui al presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione a norma dell'art. 54 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

#### **Art. 17 Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'Allegato A) al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1° categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2° categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1°.



### **Art. 18 Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno od a fasce orarie non frazionabili valide per tutte le tipologie di occupazione temporanea, così come di seguito indicato:
  - Tariffa giornaliera ridotta del 10% - per occupazioni dalle ore 6,00 alle ore 18,00;
  - Tariffa giornaliera intera per occupazioni dalle ore 18,00 in poi. La riduzione di cui al presente comma si cumula con tutte le altre riduzioni previste dal Regolamento.
3. In rapporto ai giorni di occupazione la tariffa è ridotta:
  - del 20% per le occupazioni di durata da 15 a 30 giorni; l'agevolazione si applica fin da primo giorno di occupazione;
  - del 50% le occupazioni superiori a 30 giorni oppure per occupazioni a carattere ricorrente; l'agevolazione si applica fin da primo giorno di occupazione;Le riduzioni di cui al presente comma si cumula con tutte le altre riduzioni previste dal Regolamento.
4. Nei casi di occupazioni superiori a 30 giorni il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione deve essere pagato anticipatamente o in due rate. La prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quanto di tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi. Non si darà luogo ad alcuna restituzione del canone versato e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto nel caso in cui l'occupazione per fatto imputabile al contribuente abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di concessione.

### **Art. 19 Modalità di applicazione del canone**

1. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari. Le frazioni sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore al metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadro o lineare.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, insistenti sulla medesima area o spazio, il canone è determinato sommando le relative superfici effettivamente occupate con arrotondamento alla misura superiore.
5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Per le occupazioni permanenti effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste, per posa di condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la tariffa unitaria dettata dall'art.63 del D.Lgs. 446/1997 per detta annualità era pari a € 0,775, che attualizzata all'anno 2016, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre di ogni anno, è pari a € 1,0819 per utenza e commisurata al numero di utenze presenti sul territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente ed annualmente dichiarate dal contribuente, come disciplinato nel presente Regolamento. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture,



cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore ad Euro 516,46. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

#### **Art. 20 Passi Carrabili**

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti, generalmente, da listoni di pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Alle fattispecie di cui al presente articolo si applica la tariffa base ridotta del 50%.

3. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:

a) per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazione ovvero a terreni agricoli con i rispettivi fabbricati, la superficie sottoposta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno cui dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare;

b) per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente articolo, la superficie soggetta al canone si determina misurando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.

4. Per i semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto solo per le occupazioni di cui alla lettera b) del comma precedente ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari dei fondi o di coloro che di fatto fruiscono dell'uso dei passi carrabili, può vietare la sosta nell'area antistante gli accessi medesimi mediante l'apposizione del segnale stradale descritto all'art. 120, comma 1, lettera 3/e, del D.P.R. 495 del 16.12.1992. Il costo del segnale è a carico del contribuente e dovrà essere versato direttamente all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione e del cartello. Il costo del segnale è fissato con separato atto della Giunta Municipale.

6. La richiesta di rilascio del cartello di passo carrabile comporta il pagamento del canone anche per i semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e per i quali manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. La superficie sottoposta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno cui dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.

7. È vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non autorizzata dal Comune.

#### **Art.21 Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

#### **Art. 22 Agevolazioni per le occupazioni temporanee**

Le tariffe ordinarie del canone, sono ridotte:

a) del 50% per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo;

b) del 70% per occupazioni con tende e simili e ove siano poste a copertura di aree già sottoposte a tassazione il canone va determinato con riferimento alla superficie sporgente;



- c) del 50 per cento, per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici servizi, esercizi pubblici e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- d) del 50% per le occupazioni realizzate nell'esercizio dell'attività edilizia;
- e) del 70% per occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune;
- f) dell'80% per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante; Inoltre per tale utenza le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
- g) dell'80% per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche ( per le aree superiori a 10 mq.) culturali o sportive comprese tutte le iniziative collaterali che servono a concorrere e ad invitare alla partecipazione. Sono soggetti destinatari dell'agevolazione le società sportive regolarmente affiliate al CONI, ad una federazione riconosciuta dal CONI, ad un Ente di promozione sportiva riconosciuta.
- h) del 50% per le occupazioni relative ai mercati realizzate dai soggetti che, pur non avendo l'assegnazione di un posto fisso, effettuano più di trenta occupazioni nell'arco dell'anno solare. I soggetti che rientrano in questa categoria saranno tenuti ad effettuare i pagamenti in base alla tariffa piena salvo conguaglio da effettuarsi da parte dell'ufficio tributi a seguito di comunicazione degli importi dovuti da inviare agli interessati. Il mancato pagamento di quanto dovuto a seguito di sollecito di pagamento entro i termini fissati nello stesso comporta la decadenza dal beneficio della riduzione al 50% obbligando il destinatario del provvedimento al pagamento dell'importo calcolato in base alla tariffa piena.

**1.** Al fine di promuovere interventi finalizzati ad un miglioramento del decoro e dell'arredo urbano, sono esenti dal pagamento del canone determinato sulla base dei parametri stabiliti con il presente regolamento, le occupazioni di suolo pubblico connesse con attività commerciali e turistico ricettive, effettuate con tipologie di arredi (tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, ecc.) individuati con specifico atto Comunale ;

1.1 Tale esenzione sarà applicata anche per più annualità o frazioni di esse e comunque fino alla concorrenza del costo complessivo degli arredi, come dimostrato tramite appositi documenti contabili;

1.2 Ad avvenuta concorrenza dei costi di cui sopra, il competente ufficio comunale applicherà la tariffa dovuta;

1.3 Il Comune potrà in ogni caso recuperare i canoni di occupazione del suolo pubblico non corrisposti per effetto della presente disposizione, qualora il competente ufficio comunale verifichi che gli arredi installati non corrispondono per caratteristiche, materiali e pregio con quelli concordati.

**2.** Per le stesse finalità di cui al comma precedente, per le occupazione di suolo pubblico effettuate con ponteggi mobili o fissi, nel caso di interventi che interessano le parti esterne degli immobili, finalizzati al restauro, al recupero ed alla riqualificazione architettonica degli stessi, il relativo canone, determinato sulla base dei parametri stabiliti con il presente regolamento, è dovuto con i seguenti abbattimenti:

- a) Abbattimento del 50% - per i primi quindici giorni di occupazione;
- b) Abbattimento del 30% - dal sedicesimo giorno di occupazione e fino al trentesimo giorno di occupazione compreso;
- c) Nessun abbattimento - dal 31° giorno fino alla cessazione dell'occupazione.

Resta inteso che il periodo previsto per l'occupazione di suolo pubblico, non potrà essere frazionato ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al presente comma e che lo stesso cantiere potrà usufruire delle agevolazioni medesime una sola volta nell'anno, decorrente dalla data di concessione.

2.1 Ai fini della determinazione dei periodi di cui alle soprastanti lettere a), b) e c), non saranno computati i giorni festivi,;



2.2 La sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione degli abbattimenti di cui alle soprastanti lettere a), b) e c), con particolare riferimento alla verifica della tipologia di intervento, dovrà essere confermata dal competente ufficio edilizia privata.

3. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono da intendersi abrogate automaticamente decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero alla data dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, salvo che la loro applicazione sia prorogata, prima della scadenza, con delibera del Consiglio Comunale;

4. L'ufficio è tenuto a documentare periodicamente o su richiesta della Giunta il numero, la tipologia, l'ubicazione e l'ammontare degli incassi non riscossi per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3;

5. Le riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

### **Art. 23 Agevolazioni per le occupazioni permanenti**

1. Le tariffe ordinarie del canone, sono ridotte:

- ❖ del 50% per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo;
- ❖ del 70% per occupazioni con tende e simili e ove siano poste a copertura di aree già sottoposte a tassazione il canone va determinato con riferimento alla superficie sporgente;

### **Art. 24 Maggiorazioni per le occupazioni permanenti**

1. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorchè uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento;

2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 20 per cento per ogni categoria.

### **Art. 25 Esenzioni**

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) Le occupazioni riferite ad iniziative svolte in collaborazione con il Comune e quelle patrocinate dal comune stesso, anche se congiuntamente ad altri Enti o Associazioni (riconosciute e non). Il patrocinio viene concesso dalla Giunta Comunale per le iniziative che rispondono ai requisiti stabiliti dal Regolamento Comunale dei Contributi, ossia per le iniziative destinate a promuovere e coordinare lo sviluppo della collettività, adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali. Tali iniziative dovranno essere caratterizzate dal perseguimento di fini sociali, culturali, ricreativi, sportivi e di promozione turistica. Sono altresì esenti le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni, iniziative e spettacoli di artisti di strada
- b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- c) le occupazioni temporanee organizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, sindacali, religiose, assistenziali, benefiche, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione sono altresì esenti le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni, iniziative e spettacoli di artisti di strada;



- d) le occupazioni temporanee realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4/12/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- e) le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- g) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- h) le occupazioni di soprassuolo realizzate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- l) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- m) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- n) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- o) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- p) le occupazioni di aree cimiteriali;
- q) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- r) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- s) occupazioni di suolo pubblico effettuate da Ditte o Imprese che svolgono lavori od incarichi per conto del Comune.
- t) segnaletica relativa alla circolazione stradale;
- u) Manifestazioni o iniziative, regolarmente autorizzate dagli organi competenti, svolte dai soggetti sotto indicati purché l'area occupata con strutture non ecceda i 10 mq. e in assenza assoluta di attività economica:

- Partiti, associazioni e movimenti politici anche spontanei;
- Organizzazioni sindacali; ;
- Associazioni culturali;
- ONLUS;
- Occupazioni effettuate da enti religiosi esclusivamente per l'esercizio del culto.

z) Occupazioni effettuate da partiti o associazioni e finalizzate alla sola propaganda elettorale relativamente alle elezioni o referendum. Tale esclusione decorre dal giorno della convocazione dei comizi elettorali alle 24 ore precedenti il giorno delle votazioni.



#### **Art. 26 Accertamento**

1. L'accertamento dell'entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

#### **Art. 27 Versamento del canone per le occupazioni permanenti**

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di San Marcello Piteglio oppure con versamento diretto alla Tesoreria Comunale .
5. Con propria deliberazione la Giunta comunale può stabilire diverse modalità di effettuazione del versamento.
6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali scadenti rispettivamente il 31/03 – 30/06 – 30/09 – 31/12, qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a € 259,00.
7. Il canone non è dovuto per importi fino a € 2,00.

#### **Art. 28 Versamento del canone per le occupazioni temporanee**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 27, comma 4, 5 e 6.
2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

#### **Art. 29 Penalità, indennità, sanzioni**

1. Per l'omesso o parziale versamento del Canone si applica una penalità pari al 30% del Canone dovuto o del restante canone dovuto mentre per il tardivo versamento si applica una penalità pari al 20% ;
2. Per le occupazioni abusive, sia permanenti che temporanee, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 200% della tariffa dovuta di cui al presente regolamento, ferme restando quelle già stabilite dall'art. 20 comma 4 e 5 del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992.
3. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da: per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento; per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito; per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuate ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento.



4. La sanzione irrogata è ridotta ad 1/3 nel caso in cui il contravventore provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica della diffida ad adempiere.

### **Art 30 Definizione agevolata della penale**

1. La penale per omesso o parziale o tardivo versamento del Canone può essere ridotta, sempre che non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte degli agenti preposti al controllo o da parte del comune e delle quali il concessionario abbia avuto formale conoscenza:

- a) al 4% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista;
- b) all' 8% (comprensivo di interessi) nei casi di omesso, parziale, tardivo versamento del Canone o di una parte di esso, se il versamento viene eseguito oltre 30 giorni, e comunque non oltre un anno, dalla data di scadenza.

2. Il pagamento della penale ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del versamento del Canone dovuto.

### **Art. 31 Riscossione coattiva**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 con addebito delle relative spese, sia tramite ruolo di cui al D.P.R. n°602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 32 Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

### **Art. 33 Disposizioni finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro la data di entrata in vigore, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti.



Comune di San Marcello Piteglio  
(Provincia di Pistoia)

**COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO**  
Provincia di Pistoia

**CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE.**

Allegato **A** alla delibera del Consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**PRIMA CATEGORIA:**

Sono classificati in prima categoria tutte le aree delimitate come centri abitati.

**SECONDA CATEGORIA :**

Sono classificati in seconda categoria tutte le strade, piazze e altri spazi e aree pubbliche non compresi nella prima categoria.